

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE		PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	522		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477)	522	GUGLIELMINO	553, 554
PRESIDENTE	522	KORACH	554
ALESSANDRINI	522	LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	523, 524
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	522	526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533	
CIACCI	522	534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541	
MERLI, <i>Relatore</i>	522	542, 543, 544, 546, 547, 549, 552, 554	
PICCINELLI	522	MARZOTTO CAOTORTA	524, 535, 536, 549
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PANI	531, 533, 538
Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167)	522	PICCINELLI	523, 525, 527, 530, 531, 533
PRESIDENTE	522, 523, 524, 525, 526, 527, 528	535, 537, 539, 549, 551, 552	
529, 531, 532, 533, 534, 536, 537		RUSSO FERDINANDO	553
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544			
546, 547, 549, 552, 553, 554, 555		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
ALESSANDRINI	535, 544, 549, 551	Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2479)	555
BAGHINO	555	PRESIDENTE	555
CARRI	527, 555	BAGHINO	555
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	523, 524	CARRI	555
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533		MERLI, <i>Relatore</i>	555
534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
544, 546, 547, 549, 552, 553, 554, 555		Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie (<i>Approvato dal Senato</i>) (2568)	556
CIACCI	524, 525, 526, 527, 532, 533, 537, 539, 550	PRESIDENTE	556, 557
DAL MASO	532, 536	BAGHINO	557
GALASSO	551	CANESTRARI, <i>Relatore</i>	556, 557
		CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	557
		CERAVOLO	557
		MARZOTTO CAOTORTA	557
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	557

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

La seduta comincia alle 9,50.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su richiesta dell'onorevole Merli, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla discussione del disegno di legge n. 2477.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggio a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggio a livello nei ruoli organici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgere la relazione.

MERLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in oggetto tende ad eliminare le qualifiche di assuntore incaricato e di coadiutore, per dare un assetto organico a tutti i lavoratori di questo settore. Infatti con le leggi approvate in materia il 27 luglio 1967 e il 7 ottobre 1969 non si è riusciti ad operare questo inquadramento in maniera totale. Il disegno di legge in discussione serve appunto a completare un inquadramento importante, ma parziale. In linea di massima credo che il testo in esame risponda a tutte le finalità che ci proponiamo: qualche analisi particolare potremo effettuarla durante la discussione degli articoli.

Ho constatato che il disegno di legge copre tutte le richieste sindacali, ad eccezione di quella degli incaricati guardamassi. Si tratta di 260 addetti, dei quali 60 sono in provincia di Bolzano (54 appartengono al gruppo etnico di lingua tedesca). Essi svolgono un lavoro continuativo, senza riposo domenicale, con un compenso forfettario di 130-140 mila lire mensili e, se non vanno al lavoro, debbono pagare una certa somma per essere sostituiti. Il lavoro dura otto ore e mezza o nove e viene svolto, almeno nelle valli alpine, seriamente.

Per rispondere a queste esigenze, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti intesi ad includere la suddetta categoria di personale tra i beneficiari del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CIACCI. Anche noi abbiamo ricevuto delle sollecitazioni in questo senso e siamo d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Merli, tendente all'inclusione dei guardamassi nel provvedimento.

ALESSANDRINI. Ci associamo alla proposta del relatore.

PICCINELLI. Anche noi siamo d'accordo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vi erano alcune preoccupazioni in proposito da parte della direzione delle ferrovie dello Stato. Il rappresentante del Governo, comunque, si inchina alla volontà sovrana del Parlamento e si dichiara d'accordo con la proposta del relatore, onorevole Merli.

PRESIDENTE. Il testo degli emendamenti preannunciati dal relatore, la cui concreta formulazione è demandata al relatore stesso, verrà trasmesso alle Commissioni bilancio e affari costituzionali, per il prescritto parere di rispettiva competenza.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada ».

Riprendiamo l'esame degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, che avevamo accantonato in una precedente seduta.

Ricordo che il testo dell'articolo 21 elaborato dal gruppo di lavoro è del seguente tenore:

ART. 21.

« L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

2) quando la sua attività sia di fatto cessata;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 20 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per la iscrizione, fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 7) del successivo articolo 22 ».

Il seguente emendamento degli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani deve intendersi precluso dalle precedenti votazioni:

Alla prima riga, sostituire la parola: « dal-l'albo » con la parola: « dal registro ».

Gli onorevoli Antonio Bodrito e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 4), inserire il seguente:

« 4-bis) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bodrito e Russo Ferdinando, di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 5), sopprimere le parole: « fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare nei casi previsti dal n. 7) del successivo articolo 22 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pani e altri, di cui ho dato lettura, parzialmente soppressivo del n. 5), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

PICCINELLI. Propongo un emendamento formale al numero 5) dell'articolo 21, che fu oggetto di una lunga discussione nella precedente seduta. Il numero 5) dovrebbe essere così modificato: « quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o delle condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 14 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza della disposizione di cui al numero 4) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura di cui al successivo articolo 22 ».

La discussione che si è avuta verteva sulla interpretazione da darsi. Il riferimento all'articolo 22 era sbagliato o comunque tale da ingenerare confusione; va invece correttamente fatto all'articolo 14 e non all'articolo 22, che concerne le sanzioni disciplinari. In ogni caso è opportuno prevedere che la cancellazione dall'albo debba essere preceduta o da una procedura di messa in mora o da una procedura per la comminazione di sanzioni disciplinari, nell'ipotesi meno grave. Se qualcuno dimentica di rinnovare l'assicurazione, è opportuno che venga diffidato a rinnovare l'assicurazione o quanto meno gli venga comminata una sanzione disciplinare; soltanto successivamente potrà essere radiato dall'albo.

Quelle dell'articolo 14 sono ipotesi completamente diverse. Vi sono condizioni, come la perdita della cittadinanza, la mancanza del mezzo tecnico o la non iscrizione alla camera di commercio, le quali sono requisiti necessari per l'iscrizione e quindi è giusto che lo siano anche per il mantenimento dell'iscrizione stessa. Per quanto riguarda l'assicurazione, invece, bisogna accertare se c'è la volontà o meno di rinnovarla. Occorre quindi modificare l'articolo nel senso di prevedere una messa in mora o che, comunque, debbono essere prima comminate delle sanzioni disciplinari.

Il testo definitivo dell'emendamento sarebbe il seguente: « quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 14 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4) e 5) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 22 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono d'accordo.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

MARZOTTO CAOTORTA. Propongo di estendere la portata dell'emendamento Piccinelli anche all'inadempienza di cui al numero 6). Non vorrei che qualcuno venisse escluso dall'albo perché non risulta iscritto nei ruoli per un disguido oppure perché è andata perduta la dichiarazione dei redditi.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Nulla in contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Piccinelli e Marzotto Caotorta hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 5) con il seguente:

5) Quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'articolo 14 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo articolo 22.

CIACCI. Il gruppo comunista si astiene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli e Marzotto Caotorta di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro pertanto assorbito il seguente emendamento dei deputati Galasso e Baghino:

Sostituire il numero 5) con il seguente:

5) Quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o delle condizioni per la iscrizione, escluso quello previsto al n. 4) dell'articolo 14, per il quale resta fermo il preventivo esperimento della procedura disciplinare.

Pongo in votazione l'articolo 21 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando siano dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato;

2) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;

4) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;

5) quando non ottemperino alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

6) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 17;

7) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione degli autoveicoli per la responsabilità civile e dell'assicurazione per i danni alle cose trasportate;

8) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 19.

Nell'ipotesi di cui al n. 1) le imprese sono radiate dall'albo.

Nelle ipotesi di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), possono incorrere:

a) nell'ammonizione per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da un mese a un anno per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonizione o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino ed altri, totalmente soppressivo dell'articolo 22, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

L'onorevole relatore ha presentato, in accoglimento del parere della Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 1).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del n. 1, dell'articolo 22.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato, in accoglimento del parere della Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 5).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del n. 5, dell'articolo 22.

(È approvato).

L'onorevole relatore, sempre in accoglimento del parere della Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il n. 7).

PICCINELLI. La motivazione del parere della Commissione affari costituzionali è determinata dal fatto che l'ipotesi di cui al numero 7) è prevista dalla legge, nel senso che vi sono delle sanzioni penali nel caso di inosservanza dell'obbligo di stipulare un'assicurazione obbligatoria. Ora, il numero 7) prevede due ipotesi: una riguarda l'assicurazione degli autoveicoli per la responsabilità civile; l'altra, la stipula di un contratto di assicurazione per i danni alle cose, per le quali non esiste alcun obbligo penale sanzionabile.

Propongo pertanto di modificare il numero 7) in questo senso: « quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione degli autoveicoli per i danni alle cose trasportate e ai massimali della stessa ».

L'articolo 14 prevede infatti anche l'obbligo di aver stipulato un'assicurazione contro i danni alle cose trasportate, ai fini dell'iscrizione all'albo.

CIACCI. Siamo contrari a questo emendamento perché a noi sembra che con il numero 7) dell'articolo 22 si introduca un nuovo tipo di assicurazione obbligatoria, quella per le cose trasportate, non prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il gruppo comunista propone un emendamento diverso, tendente a sopprimere, al numero 7), le parole: « e dell'assicurazione per i danni alle cose trasportate ».

PICCINELLI. Non credo che si introduca una nuova assicurazione obbligatoria. L'articolo 14 prevede anche, fra i requisiti e condizioni per l'iscrizione all'albo, la stipula di un contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti dal regolamento di esecuzione. Dobbiamo prevedere che, nel caso non ottemperi al rinnovo dell'assicurazione, l'autotrasportatore debba sottostare a sanzioni disciplinari.

CIACCI. Il nostro atteggiamento è perfettamente coerente con quello che abbiamo tenuto in occasione della discussione dell'articolo 14, durante la quale abbiamo proposta la soppressione del punto numero 4), oltre che del numero 7) e successivi.

Mi permetto di insistere con i colleghi della Commissione perché in questo modo si introduce una norma vessatoria nei confronti degli autotrasportatori, particolarmente nei confronti dei piccoli. Sappiamo che anche le merci debbono essere assicurate, se vi è interesse da parte dei committenti, ma vi rendete conto che cosa significhi imporre l'obbligo dell'assicurazione delle cose trasportate ai piccoli autotrasportatori, ai padroncini? Si tratta di centinaia di migliaia di lire, che rappresentano un peso insopportabile per i piccoli autotrasportatori.

Invito i colleghi ad una riflessione; in ogni caso teniamo a distinguere molto nettamente la nostra posizione.

PICCINELLI. Noi non facciamo altro che adottare una norma che è conseguenziale a quella di cui all'articolo 14, già approvato. Sarebbe assurdo l'aver prescritto l'obbligo dell'assicurazione per i danni alle cose trasportate e poi non prevedere alcuna sanzione disciplinare nel caso di mancato rinnovo del contratto per tale tipo di assicurazione. Inoltre, occorre prevedere una norma che salvaguardi gli interessi del cittadino, che può commettere ad un trasportatore il trasporto, ad esempio, della mobilia di casa: in caso di incidente o di incendio, che cosa succede?

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ciacci, Pani, Geravolo, Carri, Baldassari e Ballarin hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 7) sopprimere le parole: « e dell'assicurazione per i danni alle cose trasportate ».

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 7) con il seguente:

« 7) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione degli autoveicoli per i danni alle cose trasportate e ai massimali della stessa ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo e di essere favorevole all'emendamento Piccinelli, mentre sono contrario a quello dell'onorevole Ciacci.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del n. 7), degli onorevoli Ciacci e altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli, sostitutivo del n. 7), accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Si tratta di una modifica di puro coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo del secondo comma dell'articolo 22.

(È approvato).

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sarei favorevole alla proposta formulata nella precedente seduta dall'onorevole Ciacci, tendente a sostituire, alla lettera c) dell'ultimo comma, le parole: « a un anno » con le parole: « a sei mesi ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto il seguente emendamento:

Al punto c) dell'ultimo comma, sostituire le parole: « a un anno » con le parole: « a sei mesi ».

Pongo in votazione questo emendamento, accettato dal Governo.

(È approvato).

CIACCI. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 14 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere, e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai nn. 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno proposto il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 23.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente soppressivo Ciacci e altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del n. 1) del primo comma, aggiungere le parole: « la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane che abbiano riportato condanne penali che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ».

PICCINELLI. Per un'impresa sarebbe sufficiente sostituire il legale rappresentante per poter rimanere iscritta all'albo; l'impresa artigiana invece si troverebbe in gravi difficoltà e il lavoratore artigiano autotrasportatore non potrebbe più esercitare la professione in quanto gli verrebbe a mancare lo strumento di lavoro.

Ricordo che l'articolo 14 è stato modificato al numero 7) e quindi si tratta soltanto dell'ipotesi relativa a condanne che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Ora, richiedere ad una impresa artigiana la capacità ad esercitare uffici direttivi mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ciacci e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 1) aggiungere, in fine, le parole: « Tale misura non si applica alle aziende artigiane ».

CIACCI. Il gruppo comunista, che aveva proposto la soppressione dell'articolo, è d'accordo con la sostanza dell'emendamento presentato dall'onorevole Piccinelli. Dichiaro di ritirare il nostro emendamento. Forse sarebbe il caso di aggiungere anche la parole: « i cui titolari sono direttamente impegnati », ma questo è ovvio.

CARRI. Però non si fa alcun riferimento ai lavoratori autonomi soci di cooperative, che sono molto numerosi in alcune regioni, come l'Emilia-Romagna e il Veneto. Fra l'altro, vi è una tendenza all'associazionismo in forma cooperativa da parte di gruppi di artigiani.

PICCINELLI. Se sono soci di cooperative e queste sono iscritte all'albo, *nulla quaestio*, in quanto c'è il punto n. 3 dell'articolo in esame. Nell'ipotesi che si tratti di autotrasportatori soci di cooperative, ma iscritti direttamente all'albo, è chiaro che non possono essere configurati come lavoratori artigiani. Anche se esiste questo rapporto particolare nei confronti delle cooperative, dovrebbero ricadere nell'una o nell'altra ipotesi. Al termine dell'esame del provvedimento potremo eventualmente approvare un ordine del giorno, in cui si dica che i soci di cooperative debbono essere esclusi dalla radiazione dall'albo per questo motivo.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Potremmo rinviare la disciplina della questione al regolamento di esecuzione. Sono comunque favorevole all'emendamento Piccinelli.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli, di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

CIACCI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 21 punto 5) possono ottenere la reinscrizione purché riacquistino i requisiti di cui all'articolo 14.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), dell'articolo 22 non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data della radiazione.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui agli articoli 22 n. 1 e 23 possono ottenere la reinscrizione quando a favore delle persone di cui trattasi sia intervenuta la riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « punto 5 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento parzialmente soppressivo degli onorevoli Pani e altri al primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha proposto il seguente emendamento:

Aggiungere, al primo comma dopo la parola: « requisiti », le altre: « o le condizioni »

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino ed altri, soppressivo del secondo comma dell'articolo 24, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al secondo comma, le parole: « numero 5) ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del relatore che ho testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Ciacci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo comma, le parole: « tre anni » con le parole: « un anno ».

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo comma, le parole: « tre anni » con le parole: « due anni ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Ciacci, favorevole all'emendamento Piccinelli.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciacci testé letto, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli, testé letto, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al terzo comma, le parole: « Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui agli articoli 22, n. 1, e 23 », con le parole: « Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 21, n. 4-bis, e 22 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo Guglielmino.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole all'emendamento del relatore e contrario all'emendamento soppressivo Guglielmino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 24.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 25.

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decisi dal comitato provinciale competente.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare

ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico e sono notificati all'iscritto e comunicati al comitato centrale.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 25.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25, di cui è stata chiesta la soppressione dai deputati Ciacci e altri, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Ciacci s'intende pertanto respinto.

Passiamo al Titolo II. All'articolo 31 non sono stati presentati emendamenti. Lo porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 31.

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al corpo dei vigili del fuoco, alla croce rossa italiana e al corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose ne-

cessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi;

d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

g) le autovetture e le motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;

h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, istituti o associazioni, privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche e giuridiche, istituti od associazioni che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riser-

vato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, istituti o associazioni predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, istituti, o associazioni o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: « istituti o associazioni » con le parole: « enti privati o pubblici ».

PICCINELLI. Ritengo che il termine « enti » sia onnicomprensivo, cioè comprenda anche quelle associazioni di fatto di cui agli articoli 36 e 39 del codice civile.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli di cui ho dato lettura, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per i veicoli di portata utile fino a 30 quintali il rilascio della licenza avviene su sola

presentazione di domanda in cui devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ad elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Per i veicoli di portata utile superiore a 30 quintali il rilascio della licenza avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 34.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del completamento della documentazione allegata alla domanda.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. A seguito del parere della Commissione affari costituzionali, in ordine alla soppressione degli articoli 34 e 35, si sarebbe dovuto apportare una modificazione al testo dell'articolo 33. Ma, rimeditando sulla materia, sono dell'avviso che per il trasporto in conto proprio, oltre ad un certo limite di portata, per grandi complessi industriali statali e privati, vi può essere un parco di veicoli piuttosto ampio, tale da creare un parallelo con le grandi imprese di autotrasporto. Ritengo, pertanto, che la seconda ipotesi, che prevede non la semplice presentazione della domanda, ma che questa sia corredata da una certa documentazione il cui gradimento viene espresso dalla commissione per le licenze, debba rimanere. Ecco perché sarei del parere di mantenere in vita il testo

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

dell'articolo 33, nonché quello degli articoli 34 e 35, salvo l'inserimento di alcuni emendamenti parziali.

PRESIDENTE. Debbo far presente che in ogni caso occorre modificare il testo dell'articolo per rispettare il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Sono stato presente alla discussione in quella sede. È stata formulata una proposta sulla base della considerazione che il meccanismo era farraginoso. A mio giudizio non vi erano aspetti costituzionali che vietassero il mantenimento degli articoli 34 e 35, con le connessioni relative all'articolo 33. Inoltre, accettando il parere della Commissione affari costituzionali, metteremmo in una situazione strana chi trasporta per conto proprio e chi trasporta per conto terzi.

PANI. Ma siamo di fronte ad un parere della Commissione affari costituzionali che mi pare sia vincolante. Come è possibile non tenerne conto?

PICCINELLI. La Commissione affari costituzionali è entrata nel merito della questione, che è invece di esclusiva competenza di questa Commissione. In questo caso, possiamo agire anche in difformità da quel parere. La Commissione affari costituzionali, infatti — ripeto — ha dato un parere immotivato e comunque per motivi che non investono la legittimità costituzionale di questi articoli. Ora, se noi dobbiamo modificare l'articolo 33, dobbiamo esplicitare le ragioni per cui riteniamo opportuno farlo. Analogamente se riteniamo di dover mantenere gli articoli 34 e 35.

PRESIDENTE. In effetti, mi sembra che il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali esuli dalla sua competenza ed investa il merito della materia, che riguarda questa Commissione. Ritengo comunque che gli articoli 33 e 34 debbano essere modificati, per rispettare il parere della I Commissione.

PANI. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo, anche perché non abbiamo presentato emendamenti di sostanza sull'articolo.

PICCINELLI. Il problema che sorge è il seguente: se stabiliamo di concedere la licenza senza una particolare procedura fino a trenta quintali, può verificarsi l'ipotesi di colui il quale acquista cento camion da trenta

quintali per esercitare l'autotrasporto in conto proprio senza procedure particolari. Si tratta di stabilire che la licenza non è data all'automezzo, ma all'impresa, che ha diritto a trasportare fino a trenta quintali con uno, due o tre autocarri senza le procedure di cui all'articolo 34.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il rilascio della licenza avviene su presentazione di domanda in cui devono essere precisate le condizioni previste alle lettere *b)* e *c)* di cui all'articolo precedente.

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Lo ritiro, per le considerazioni che ho già esposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La licenza alle persone fisiche o giuridiche a enti privati o pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata — sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali — su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Sono favorevole.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli al secondo comma di cui ho dato testé lettura, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo e il quarto comma.

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Lo ritiro, per le considerazioni che ho già esposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il rilascio della licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti pubblici o privati di

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

cui al precedente articolo 32, per una portata utile globale superiore ai 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 34 ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

CIACCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli, sostitutivo del terzo comma, di cui testé ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

DAL MASO. All'ultima riga del secondo comma si parla di « cose »: vi potrebbero essere degli elenchi lunghissimi. In sede di coordinamento si potrebbero aggiungere le parole: « natura delle » prima della parola: « cose ».

PRESIDENTE. In sede di coordinamento, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che si aggiungeranno le parole: « natura delle » prima della parola « cose », all'ultima riga del secondo comma.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma ».

Gli onorevoli Pani e Ciacci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sostituire le parole: « 90 giorni » con le parole: « 45 giorni »;

Al sesto comma, sostituire le parole: « del completamento della documentazione allegata alla domanda », con le parole: « della presentazione della domanda ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo sull'emendamento Marzotto Caotor-

ta, che, se approvato, assorbirà il primo degli emendamenti Pani e Ciacci. È infatti opportuno ridurre il termine, mantenendo distinte entrambi le ipotesi. Sono invece contrario all'altro emendamento Pani e Ciacci.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Marzotto Caotorta di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro assorbito da questa votazione il primo emendamento Pani e Ciacci e precluso il secondo emendamento a firma degli stessi presentatori.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il settimo e l'ottavo comma;

All'ultimo comma, sopprimere la parola: « prima ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Li ritiro, per le considerazioni da me già esposte in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una speciale commissione composta:

- a) dal funzionario preposto all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;
- b) da un funzionario della prefettura;
- c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;
- d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;
- e) da tre rappresentanti degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le designazioni spettano:

al prefetto per il membro di cui alla lettera b);

alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura per i membri di cui alla lettera c);

al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il membro di cui alla lettera d);

al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per i membri di cui alla lettera e);

al presidente della giunta regionale per il membro di cui alla lettera f).

I membri della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Scaduti i termini di carica, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque non oltre sei mesi.

Per ogni membro effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I membri della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, fino al rinnovamento delle nomine, dai rispettivi supplenti.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 34.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera e), sostituire la parola: « tre » con la parola: « uno ».

PICCINELLI. Spero, con la presentazione di questo emendamento, di aver colto lo spirito del parere della Commissione affari costituzionali.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli di cui ho dato lettura, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Il seguente emendamento dei deputati Ciacci, Guglielmino e Pani deve intendersi precluso dalle precedenti votazioni:

Al terzo comma, sostituire le parole: « al comitato provinciale per l'albo », con le parole: « alle organizzazioni provinciali di categoria più rappresentative ».

PANI. Onorevole Presidente, su questo articolo i comunisti non hanno presentato emendamenti di sostanza, in quanto si rifaceva al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. A noi, ora, preoccupa la questione sorta circa questo parere, e nella ipotesi che ciò complicasse le cose, noi decliniamo ogni responsabilità in merito.

CIACCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo 34.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

La Commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 33.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze espresse nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Dei deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 35.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Lo ritiro, anche in relazione all'avvenuta approvazione dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35, al quale non sono stati presentati altri emendamenti.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 36.

Gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.

L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo articolo 48.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 34 a seconda che essa riguardi autoveicoli di portata utile fino a 30 quintali o di portata utile superiore.

Allo scadere di ciascun triennio dalla data di rilascio della licenza, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.

Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 33.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata la licenza sono ve-

nute meno, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il secondo comma verrà modificato in base all'emendamento approvato dall'articolo 33.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Dal Maso ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « ciascun triennio » con le parole: « ciascun quinquennio ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dal Maso testé letto, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 38.

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

(È approvato).

ART. 39.

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito con veicoli di portata superiore a 30 quintali, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 32).

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le merci oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista l'emissione di un documento di accompagnamento delle merci stesse, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile — d'intesa con gli altri dicasteri interessati — può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

In sede di coordinamento, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, se questo articolo sarà approvato, il secondo comma verrà modificato in base all'emendamento approvato all'articolo 33.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 40.

MARZOTTO CAOTORTA. Nel gruppo di lavoro si era deciso di sopprimere l'articolo. Mi sembra vessatorio nei confronti dell'auto-trasporto privato dover esibire questo elenco.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Nel gruppo di lavoro vi è stato uno scambio di idee in proposito; specialmente all'onorevole Marzotto Caotorta quest'obbligo sembrava una inutile bardatura. Senza di esso, tuttavia, non vi sarebbe la possibilità di effettuare un controllo sull'applicazione delle norme che abbiamo già approvato. Sono quindi contrario alla soppressione, salvo il coordinamento di cui si è parlato.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Concordo con il parere del relatore.

PICCINELLI. Prego il relatore e il rappresentante del Governo di chiarire se questi documenti, che dovrebbero accompagnare il trasporto di cose, sono essenziali per il controllo o sono soltanto una inutile bardatura burocratica. In quest'ultimo caso possiamo pure sopprimere l'articolo. Se invece queste formalità sono necessarie perché gli organi di polizia possano controllare se il trasporto viene effettuato in conto proprio o non sia piuttosto un mezzo per eludere le norme che regolano il trasporto per conto terzi, allora dobbiamo mantenere in vita l'articolo.

MARZOTTO CAOTORTA. Mi rendo conto dei pericoli di un abusivismo in atto; ritengo però che l'abusivismo viene evitato con il controllo preventivo che viene effettuato nel rilasciare la licenza per il trasporto in conto proprio oltre i trenta quintali. In quel caso una commissione apposita valuta se il richiedente la licenza ha necessità di effettuare il trasporto in conto proprio o meno. Una volta effettuato questo controllo preventivo, mi sembra opportuno lasciare una certa snellezza, senza che ogni volta che si effettua un trasporto si debba compilare tutta una serie di documenti. Mi sembra che si tratti di una remora e di inutili difficoltà che si frappongono alla richiesta di chi esercita un'attività economica e industriale.

ALESSANDRINI. Io sono contrario alla soppressione dell'articolo. Sarebbe sancita in tal caso una ulteriore discriminazione a vantaggio dei trasportatori professionisti, degli artigiani, delle imprese che trasportino un carico superiore ai trenta quintali. Non vedo

perché « La Rinascente » non debba compilare questi documenti. Non vedo perché in Italia vi debbano essere soggetti obbligati ad adempiere a certi obblighi e altri no.

DAL MASO. Questa norma riguarda gli autoveicoli con una portata superiore ai trenta quintali, quindi una portata abbastanza elevata. Dobbiamo mettere i tutori dell'ordine in condizione di controllare se in questo caso il trasportatore ha ottenuto una licenza di trasporto per conto proprio. Diversamente, la licenza rimarrebbe un atto puramente concessivo, ma non avremmo la possibilità di verificare se l'interessato trasporta merci con automezzi propri, connessi alle attività accessorie all'azienda. In questo caso possiamo veramente annullare tutta la legge.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Il controllo di cui parlava l'onorevole Marzotto Caotorta si esplica all'atto del rilascio della licenza. Una volta ottenuta questa, si potrebbero effettuare trasporti di una quantità e di una periodicità notevoli, soprattutto da parte di grandi ditte, senza possibilità di controlli. A questo punto, che senso ha rilasciare delle licenze, se possono trasportare tutto quello che vogliono.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto Caotorta insiste per la votazione del suo emendamento?

MARZOTTO CAOTORTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 41 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 41.

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotra-

sportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto l'apposita autorizzazione.

L'autorizzazione viene accordata alla persona fisica o giuridica.

L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche e all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale e alla validità temporale.

Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione agli imprenditori che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sulla base delle indicazioni fornite dai comitati provinciali per l'albo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina annualmente, con decreto, tenendo presenti le indicazioni delle regioni e sentito il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con decreto, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « nell'albo nazionale », con le parole: « nel registro nazionale ».

Questo emendamento deve intendersi precluso da precedenti votazioni.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere il fine, le seguenti parole: « con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto del relatore al secondo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il seguente emendamento degli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci deve intendersi precluso da precedenti votazioni.

Al quarto comma, sopprimere le parole: « sentito il comitato centrale per l'albo ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: « agli imprenditori », con le parole: « alle imprese ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al sesto comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: « per conto di terzi », sostituire il periodo fino alla fine con il seguente: « A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Nel testo attuale si lascia una certa discrezione al comitato provinciale per l'albo, con possibilità di discriminazioni.

Il problema può essere risolto automaticamente, allegando il certificato di iscrizione all'albo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, dopo la parola: « decreto », sostituire l'intero periodo fino alla fine con il seguente: « — sentite le regioni e il comitato centrale per l'albo nazionale degli au-

totrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni — la portata utile globale per le nuove autorizzazioni e il riparto della stessa per ciascuna provincia ».

PICCINELLI. Per quanto riguarda il settimo comma, occorre fissare un termine per evitare che il ministro dei trasporti si trovi nella impossibilità di emanare il decreto per i ritardi derivanti dalla formulazione dei pareri.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli parzialmente sostitutivo del settimo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

I seguenti emendamenti dei deputati Ciacci, Guglielmino e Pani devono intendersi preclusi da precedenti votazioni:

Al sesto comma, sostituire le parole: « all'albo nazionale », con le parole: « nel registro nazionale », e le parole: « dai comitati provinciali per l'albo », con le parole: « dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione »;

Al settimo comma, sostituire le parole: « e sentito il comitato nazionale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi », con le parole: « sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative ».

CIACCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentito il parere dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favo-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

revoles degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi sono proposti in relazione alle esigenze locali, con deliberazione del consiglio comunale e stabiliti dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dopo aver sentito i comitati provinciali per l'albo suddetto.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sulla base delle indicazioni dei comitati provinciali per l'albo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con decreto, provvede a fissare i criteri di priorità per le indicazioni da effettuarsi dai comitati provinciali a norma del comma precedente.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza debbono essere muniti di tassametro, controllato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono sostare soltanto sulle aree a tal fine destinate dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione e possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati a prezzi di tassametro con tariffe differenziate stabilite nel regolamento comunale.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla terza riga del primo comma, sopprimere la parola: « nazionale ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parola: « nazionale » di cui il relatore ha chiesto la soppressione, favorevole il Governo.

(È respinta).

La parola « nazionale » s'intende pertanto soppressa.

Il seguente emendamento dei deputati Guglielmino, Pani e Ciacci deve intendersi precluso da precedenti votazioni:

Al primo comma, sopprimere le parole: « sentito il parere dei comitati provinciali per

l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e... ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « I comuni, con deliberazione del consiglio, sentito il parere degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché quello dei comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore.* Questo emendamento rovescia l'impostazione originaria del testo governativo: sono i comuni che in questo caso determinano il numero delle autorizzazioni.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il seguente emendamento degli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani deve intendersi precluso da precedenti votazioni:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « dopo aver sentito i comitati provinciali per l'albo suddetto ».

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « L'autorizzazione è accordata: dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nel registro nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sulla base delle indicazioni degli uffici provinciali della motorizzazione civile ».

PANI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le ultime due righe del terzo comma, dopo le parole: « per conto di terzi ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il periodo finale del terzo comma, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, favorevole il Governo.

(È respinto).

Il periodo finale del terzo comma s'intende pertanto soppresso.

Il seguente emendamento degli onorevoli Guglielmino, Pani e Ciacci deve intendersi precluso da precedenti votazioni:

Al quarto comma, sostituire le parole: « dai comitati provinciali » con le parole: dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente: « Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni ».

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

PICCINELLI. Per quanto riguarda il quinto e il sesto comma, sarebbe opportuno far riferimento alle norme vigenti in materia, in modo che i comuni possano essere nelle condizioni ideali per poter effettuare i controlli relativi ai tassometri. Comunque, dovrebbero esistere degli uffici competenti per controllare certi strumenti.

CIACCI. Si tratta di una questione puramente tecnica: è l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che poi deve utilizzare lo strumento. La responsabilità del controllo del tassometro è dell'ufficio.

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Potremmo accantonare per un momento l'esame di questo articolo 43.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 43 viene per il momento accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate rispettivamente in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario della azienda stessa sempreché abbia ottenuto la iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole, per l'articolo 42, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e, per l'articolo 43, dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Sono contrario.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciacci ed altri testé letto, sostitutivo

del primo comma, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

I seguenti altri emendamenti presentati dagli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani sono preclusi da precedenti votazioni:

Sopprimere il secondo comma;

Al terzo comma, sostituire le parole: « al l'albo » con le parole: « al registro »;

Al quarto e quinto comma, sostituire le parole: « nell'albo » con le parole: « nel registro ».

Pongo in votazione l'articolo 44 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 45, 46 e 47 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 45.

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

(*È approvato*).

ART. 46.

È vietato il trasporto di cose da parte di chi non sia provvisto di licenza o di autorizzazione a norma della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 47.

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diago-

nale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 48.

Fermo quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge chiunque disponga l'esecuzione, senza licenza o senza autorizzazione o pure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione, di trasporti di cose con autoveicoli o motoveicoli è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000

Quando l'accertamento dei reati di cui a precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 62, si procede al sequestro del veicolo.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le prime due righe.

LOMBARDI GIOVANNI. *Relatore.* Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Sono contrario

PRESIDENTE Pongo in votazione le prime due righe dell'articolo 48, di cui gli onorevoli Pani ed altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(*Sono approvate*).

L'emendamento Pani s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 48.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò diret-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

tamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 49.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 40 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 47, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 50.

Qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 48 e al primo comma dell'articolo 49, commesse con veicoli per i quali siano state rilasciate licenze per il trasporto di cose in conto proprio, assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione presso cui il titolare delle licenze è elencato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 33, dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente periodo: « Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso di cui all'articolo 38 della presente legge ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 50 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Anche questo articolo dovrà essere modificato, in sede di coordinamento, in relazione

all'articolo 33. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 51.

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 33, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 42 e 43, è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento.

Sopprimere le parole: « siano esse provvisorie o definitive ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Lo ritiro, per le considerazioni già esposte in precedenza e in relazione alla già approvata formulazione dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 51.

(È approvato).

Passiamo al Titolo III. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 52.

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 53.

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

« Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Piccinelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 53 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 54

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

- le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;
- le relazioni di traffico;
- i termini di resa;

le differenti condizioni di tonnellaggio; le categorie di merci;

condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dal relatore:

Aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « categorie e merci », le parole: « Possono essere inoltre fissati... ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli testé letto, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 54 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 55.

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonché le relative successive modifiche, sono proposte dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Questi — sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati nonché delle Regioni — approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al Comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al Comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controosservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controosservazioni del Comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle con-

trosservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del Comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal Comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro — di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma — può richiedere al Comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il Comitato centrale per l'albo — entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta — è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte od osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del Comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del Comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro — sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati — adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al Comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

Gli onorevoli Ciacci, Pani e Guglielmino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire, nel primo periodo del primo comma, le parole: « dal comitato centrale per l'albo nazionale » con le parole: « dalle organizzazioni nazionali di categoria »;

Sostituire, nel secondo periodo del primo comma, le parole: « ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine » con le parole: « approvazione della presente legge ».

Questi emendamenti debbono intendersi preclusi in virtù di precedenti votazioni.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Alla nona riga, dopo la parola: « Regioni » aggiungere le altre: « sulla base delle direttive del Cip ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli testé letto, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo periodo del primo comma, dopo la parola: « sentite » inserire le parole: « le Regioni, nonché »

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Il mio emendamento rovescia la successione delle consultazioni, mettendo prima le Regioni e quindi le rappresentanze confederali nazionali.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento del relatore testé letto, accettato dal Governo

(È approvato).

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, di cui i deputati Pani e altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Pani s'intende pertanto respinto.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

Gli onorevoli Ciacci, Guglielmino e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro — di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma — può richiedere alle organizzazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Le organizzazioni nazionali di categoria degli autotrasportatori — entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta — sono tenute a formulare, in merito, proposte e osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni, il Ministro, sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati adotta i provvedimenti tariffari che ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto alle organizzazioni di categoria per la formulazione di proposte od osservazioni ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario, essendo favorevole al Comitato centrale.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciacci ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Alessandrini ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « di cui al primo comma », aggiungere le seguenti: « può formulare al Comitato centrale per l'albo richieste, da sottoporre preventivamente all'approvazione del CIPE, di eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore ».

ALESSANDRINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 55 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 56 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 56.

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 57.

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore, al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcilla il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui all'articolo 58 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla penultima riga, prima della parola: « articolo », la parola: « successivo ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 57 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 58 e 59 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 58.

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che

verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 68.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

il primo viene rilasciato al mittente;

il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 68.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

(È approvato).

ART. 59.

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 60.

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 58. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da lire 100 000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 58, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 58 destinate al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100 000

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne dà comunicazione al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 58 e 59, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 59. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui all'articolo 58 e all'articolo 59 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma, di cui gli onorevoli Pani e altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Pani s'intende pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 61.

Il presente titolo non si applica:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati entro i limiti — da definire con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile — corrispondenti al concetto di centro abitato di cui all'articolo 2) del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 — primo comma, lettera a) — del testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

trasporti postali;

trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

trasporti di rifiuti e immondizie;

trasporti di animali morti, per lo squartamento;

trasporti di api e avanotti;

trasporti funebri;

trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali.

trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la prima riga del primo comma con le seguenti: « Le disposizioni del presente titolo non si applicano ».

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Piccinelli testé letto, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) Ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla quarta riga della lettera c), dopo la parola: « del », la parola: « pre-detto ».

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 61 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 62.

La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono contrario.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, di cui il deputato Pani e altri hanno chiesto la soppressione, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Pani è pertanto respinto. Pongo in votazione l'articolo 62 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 63.

Le norme di cui agli articoli 1, secondo comma, 27 e 28 hanno effetto un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.

La domanda di iscrizione è presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 13, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, escluso quello di cui al n. 2).

La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti mancanti.

Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attività da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al n. 6) dell'articolo 14 può essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attività. Detto termine può, per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

L'omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

Gli onorevoli Pani, Ciacci e Guglielmino hanno presentato i seguenti emendamenti, che debbono ritenersi preclusi a seguito di votazioni precedenti.

Al secondo comma, sostituire le parole: « nell'albo », con le parole: « nel registro »;

Al terzo comma, sostituire le parole: « al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 13 » con le parole: « all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione »;

Al quarto comma, sostituire le parole: « il comitato provinciale », con le parole: « l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione »;

Al quinto comma, sopprimere le parole: « dal comitato provinciale competente »;

Al sesto comma, sostituire le parole: « dell'albo » con le parole: « del registro »;

Al settimo comma, sostituire le parole: « all'albo », con le parole: « nel registro ».

Pongo in votazione l'articolo 63 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 64 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 64.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, domandino l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 33.

La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo è adibito.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere l'elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 36.

Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.

Per coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di autorizzazioni per il trasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. La nuova autorizzazione sarà rilasciata con gli stessi eventuali vincoli dell'autorizzazione originaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 65.

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge,

gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Ciacci, Pani e Guglielmino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « sentito il comitato centrale dell'albo »;

Al terzo comma, sostituire le parole: « dell'albo », con le parole: « del registro ».

A seguito di precedenti votazioni tali emendamenti sono preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 65 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 66 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 66.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 34 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo n. 1193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 67.

È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 67 con il seguente:

Sono abrogate la legge 20 giugno 1935, n. 1341 e ogni norma in contrasto con la presente legge.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 67, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 68 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 68.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, il Governo emanerà le norme necessarie per la esecuzione della presente legge.

Per quanto riguarda le norme del titolo I della presente legge saranno sentite le associazioni degli autotrasportatori più rappresentative e, per quanto riguarda le norme del titolo III, queste dovranno disciplinare l'attuazione del sistema tariffario, il contenuto e la compilazione del documento di trasporto di cui all'articolo 58 della presente legge, la organizzazione e le procedure per i controlli, i criteri per la determinazione delle distanze tariffarie, nonché i criteri per la classificazione delle merci ai fini tariffari.

(*È approvato*).

Come i colleghi ricordano, abbiamo accantonato l'articolo 43. Riprendiamone l'esame.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso »;

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro ».

MARZOTTO CAOTORTA. È opportuno lasciare una certa discrezionalità al sindaco,

perché le modalità del trasporto di piazza variano da comune a comune. Comunque, il trasporto di piazza per le merci è subordinato all'autorizzazione del sindaco, per cui è opportuno lasciare la possibilità a quest'ultimo di stabilire con proprio regolamento le aree di sosta, i tipi di tariffa, l'installazione o meno del tassametro.

Il quinto comma rimane in piedi soltanto per l'opportunità di lasciare il raggio di 30 chilometri.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche il Governo è favorevole.

ALESSANDRINI. L'emendamento dovrebbe essere completato con l'esposizione al pubblico delle tariffe.

PICCINELLI. È giusto.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Vi è una dimenticanza: non si fa più riferimento alle aree a tal fine destinate dal comune.

MARZOTTO CAOTORTA. Anche questo rientra nella discrezionalità del comune. Non mi sembra necessario stabilire questo per legge: è il comune che deve stabilire l'area e controllare — se vuole — che la sua indicazione sia rispettata.

PRESIDENTE. L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente subemendamento al secondo emendamento Marzotto Caotorta:

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente periodo: « Le tariffe di cui sopra debbono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle stazioni dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo ».

MARZOTTO CAOTORTA. Lo accetto.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono favorevole.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marzotto Caotorta sostitutivo del quinto comma, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

Pongo in votazione il subemendamento Piccinelli all'emendamento Marzotto Caotorta, sostitutivo del sesto comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Marzotto Caotorta con la modifica testé approvata, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, ultimo del provvedimento:

ART. 69.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CIACCI. Per dichiarazione di voto. Brevemente, perché di questi tre provvedimenti unificati abbiamo avuto modo di discutere lungamente in modo dettagliato ed approfondito in varie sedi.

Vorrei notare, prima di tutto, che al momento della votazione di un così importante provvedimento sono presenti il gruppo comunista, il gruppo liberale, quello democristiano e quello del MSI-destra nazionale, e nessun altro. Faccio notare queste presenze e queste assenze, che possono avere un significato ben preciso in quanto questo provvedimento andrà adesso al Senato dove potranno esservi introdotte delle modificazioni.

Per quanto ci riguarda, noi voteremo contro questo disegno di legge, ma lo faremo con una motivazione ben precisa che riguarda, soprattutto, l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in quanto, a conclusione dell'iter di questo provvedimento, non possiamo non rilevare che le norme iniziali, riferentisi appunto all'albo, vengono mantenute quasi integralmente. Noi proponevamo un registro per la semplice verifica dei requisiti richiesti per esercitare la professione, e in questa nostra proposta eravamo stati confortati da quanto contenuto nella relazione dell'onorevole Belci, che accoglieva il principio della semplice registrazione

Vi sono state poi delle modifiche attraverso il dibattito in seno al gruppo di lavoro, modifiche anche importanti, che noi annotiamo con soddisfazione, che sono la conseguenza

diretta della nostra posizione (come il trattamento che è stato riservato alle aziende artigiane), così come le modifiche che sono intervenute circa l'interdizione dai pubblici uffici di coloro che hanno in corso procedimenti penali. È stato, cioè, accolto il principio sancito dalla nostra Costituzione che afferma che non può considerarsi colpevole colui che non è stato ancora condannato definitivamente.

Vi sono state delle modifiche anche per quanto riguarda la composizione del comitato centrale dell'albo, con l'inclusione dei rappresentanti delle regioni ed anche per quanto concerne la composizione e la funzione dei comitati regionali.

Ma, nel suo insieme, l'albo rimane uno strumento che in qualche modo si sostituisce allo Stato, così come esso è oggi articolato nei suoi poteri centrali o nelle sue articolazioni periferiche, attraverso le regioni, le province e i comuni. Praticamente, con l'istituzione di un albo e dei vari comitati si viene a denunciare implicitamente una debolezza dello Stato che non riesce ad espletare tutti i compiti demandati dalla legge.

Avete insistito per l'albo e vi siete appellati a quanto detto dalla categoria, ma non vi siete accorti che il secondo titolo di questo testo unificato (disciplina dell'autotrasporto di cose) comprende nella sostanza tutto quello che avete voluto dire nel primo titolo con l'albo. Sarebbe stato sufficiente il titolo secondo del disegno di legge per regolamentare tutta la materia. L'albo è qualcosa di più.

L'albo è uno strumento per ora in mano alla categoria, ma diventerà uno strumento che finirà nelle mani di chi eserciterà il potere maggiore all'interno della categoria stessa, vuoi per l'iscrizione, anche se ci siamo ancorati a criteri obiettivi, vuoi per la vigilanza, anche se abbiamo modificato la vigilanza che originariamente si voleva istituire (sembrava che si dovessero istituire dei corpi di polizia speciale!).

Anche per altre ragioni riteniamo che l'esistenza dell'albo possa estrinsecarsi in un danno per i piccoli operatori, per gli artigiani, per tutte le condizioni che vengono richieste; non per quanto c'è oggi, ma per quanto può avvenire, per il processo di concentrazione, che viene auspicato da noi attraverso il consorzio delle piccole imprese, operato da altre forze attraverso l'assorbimento di queste ultime.

Le funzioni che con questo provvedimento vengono affidate all'albo dovrebbero spettare alle organizzazioni rappresentative della categoria, alle organizzazioni sindacali. Con il

disegno di legge si viene invece a colpire questo aspetto essenziale della sindacalizzazione della categoria. L'albo incoraggia la creazione di corporazioni, tanto è vero che sono state presentate alla Camera dei deputati ben 23 proposte di legge che riguardano altrettante categorie. È una tendenza pericolosa per la stessa struttura democratica dello Stato, se sviluppata fino alle estreme conseguenze.

Per queste ragioni il gruppo comunista voterà contro il provvedimento pur ribadendo il nostro assenso sostanziale al titolo secondo e al titolo terzo, che riguardano la disciplina e le tariffe a forcella. Auspichiamo che al Senato si possa svolgere un attento esame, in modo da apportare ulteriori modifiche ed evitare i pericoli che noi abbiamo ravvisato e che ho cercato di esprimere con questa dichiarazione di voto.

ALESSANDRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermiamo il voto favorevole al disegno di legge esaminato. Ci corre l'obbligo di dare atto ai colleghi del gruppo della democrazia cristiana, del gruppo comunista e del gruppo del MSI-destra nazionale di aver lavorato concretamente, unitamente a noi, per la conclusione del faticoso *iter* di autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi.

L'autotrasporto è un'attività che si pone come condizione sempre più necessaria allo sviluppo socio-economico del nostro paese.

Non si poteva continuare ad andare avanti con una legge che risale al 1935, considerando soprattutto il contesto del Mercato comune europeo nel quale l'Italia è inserita.

In proposito, nel confermare il voto favorevole del gruppo liberale, sottolineo al rappresentante del Governo l'urgenza che vengano portati all'esame della Commissione i provvedimenti necessari per togliere gli autotrasportatori da uno stato di inferiorità rispetto ai colleghi europei.

GALASSO. Il gruppo del MSI-destra nazionale, nell'esprimere il suo voto favorevole a questo provvedimento, che soddisfa le richieste formulate da anni dalla categoria, rileva il contributo sereno e doveroso fornito specie per l'interessamento. L'attaccamento intelligente e operoso dell'onorevole Baghino, che ha seguito l'*iter* del disegno di legge con l'acume che tutti gli riconosciamo.

Il nostro gruppo però non strumentalizza il provvedimento e non ha preoccupazioni di un assalto alle istituzioni democratiche dello Stato. Noi infatti avevamo presentato un pro-

getto di legge che porta il n. 2008, nel quale dicevamo, fra l'altro: « L'istituzione dell'albo nazionale rappresenta una vecchia aspirazione della categoria, intesa soprattutto a qualificare le singole componenti e autodisciplinare l'esercizio dell'attività di trasporto ».

L'autodisciplina e la qualificazione, a nostro sommo avviso, appaiono come le basi essenziali per la vitalità e l'efficacia dell'albo, tanto più quando l'organizzazione e la funzionalità della stessa offrono la massima garanzia di imparzialità.

Non riteniamo che il complesso normativo di questo provvedimento possa realizzare il fenomeno della casta. Ritengo invece che sia preoccupazione della legge disciplinare le attività di una categoria, ponendo condizioni e limiti, stabilendo requisiti che comunque assicurino un servizio sociale di altissima importanza.

Anche se il disegno di legge può avere delle manchevolezze o delle lacune, che potranno essere colmate nell'applicazione pratica, ci auguriamo che esso sia approvato, dopo questo lavoro fecondo e operoso, anche dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

PICCINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di questo disegno di legge, che tanto impegno di tempo e di lavoro ha richiesto al relatore, onorevole Lombardi, ai membri del gruppo di lavoro e a tutta la Commissione, è per il gruppo della democrazia cristiana un fatto positivo non solo e non tanto perché accoglie le annose richieste della categoria degli autotrasportatori, ma perché ammodernava una legislazione frammentaria e vetusta.

Nei limiti delle cose umane, nonostante i tempi ristretti, è una legge idonea innanzitutto perché abbiamo creato l'albo, rimettendo alla categoria quei compiti che meglio degli organi dello Stato essa può assolvere, evitando nel contempo di costituirsi di una corporazione con i pericoli che ne potrebbero derivare, tenendo presente la necessità di subordinare l'interesse privato a quello pubblico e, d'altra parte, il fatto che la categoria degli autotrasportatori non può svolgere alcuna funzione pubblicistica, anche se l'attività in esame è di estremo interesse per il paese.

Per questo le disposizioni del primo titolo hanno l'obiettivo primario di mantenere e tutelare il decoro e gli interessi materiali e morali della categoria, sempre subordinatamente agli interessi generali della comunità nazio-

nale. Da qui le modifiche che abbiamo apportato giustamente alla composizione e alle competenze dei comitati centrali e provinciali, nei quali i rappresentanti delle categorie non sono in maggioranza. Altre modifiche sostanziali sono volte ad evitare che gli organi dell'albo potessero essere chiamati ad assolvere compiti propri della pubblica amministrazione (applicazione delle tariffe e vigilanza sull'osservanza delle norme relative all'autotrasporto merci). Fra i requisiti che danno luogo alla non iscrizione all'albo è stata tolta la condanna a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e, per gli artigiani, la condanna a pene che comportino l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Per quanto riguarda il trasporto per conto di terzi abbiamo fissato dei criteri di priorità, nello stabilire le condizioni pregiudiziali all'esclusione dall'albo, per l'assegnazione delle autorizzazioni, ad evitare discriminazioni e abusi. Abbiamo cercato di eliminare alcuni abusi che nel passato potevano essersi verificati, legando l'autorizzazione all'impresa e non al veicolo, in modo da evitare che vecchi rottami potessero essere venduti a prezzi di affezione solo perché insieme al rottame si aveva anche l'autorizzazione alla circolazione.

Norme particolari sono state approvate in materia di tariffe. Desidero ricordare il riferimento che abbiamo fatto alle direttive che il CIP deve emanare e alle quali deve essere subordinata la fissazione delle tariffe da parte del Ministero, in quanto la tariffa per il trasporto merci incide sui costi dei prodotti e quindi sui prezzi. Vi è insomma un interesse dei lavoratori a far sì che le tariffe siano le più congrue e le più basse possibili. Per gli stessi motivi, avendo di mira l'obiettivo di escludere la possibilità di aumenti di prezzo, sono state previste delle esclusioni per quanto riguarda i trasporti di notevole entità e per lunghi periodi di tempo. È stato infine stabilito che tutte le tariffe debbono essere pubblicizzate nella forma migliore possibile, a salvaguardia dell'interesse dei privati cittadini.

Sappiamo che la legge interessa circa 700 mila persone, che aumentano considerevolmente considerando tutti coloro che sono collegati all'impresa e i loro familiari.

È un provvedimento che interessa tutto il paese: dalla sua esatta applicazione discende la possibilità che costi e prezzi, in un momento così delicato, non abbiano a levitare. L'aver affidato allo Stato dei compiti preminenti in materia di regolamentazione dell'autotrasporto di cose è garanzia che gli interessi

della comunità potranno essere idoneamente tutelati.

Per tutti questi motivi il gruppo della democrazia cristiana si appresta a dare il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 69.

(È approvato).

A seguito delle modifiche apportate, il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo del disegno di legge:

« Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PICCINELLI. Noi stiamo per approvare un provvedimento organico composto da 69 articoli. Anche per facilitare la ricerca, chiedo formalmente che, in sede di coordinamento, si reinseriscano le rubriche relative a tutto il disegno di legge.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Sono d'accordo con questa proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che in sede di coordinamento saranno reinserite le rubriche.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, debbo innanzitutto ringraziare doverosamente il Presidente e i componenti la Commissione per il lavoro svolto nell'intento di approvare il disegno di legge prima delle ferie natalizie. Questo era un impegno assunto da tutti i gruppi e dò atto a tutti di aver collaborato perché i tempi venissero rispettati.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

Mi corre l'obbligo di rivolgere un particolare ringraziamento al relatore per l'impegno e il tempo che ha dedicato, assieme ai colleghi del gruppo di lavoro e al presidente di questo gruppo, onorevole Piccinelli, all'esame del disegno di legge.

È un provvedimento del quale è stata dianzi sottolineata l'importanza: interessa 700 mila persone, quanti sono gli addetti all'autotrasporto nel nostro paese. Vi possono essere delle manchevolezze, ma è bene sottolineare che la Camera dei deputati ha voluto modificare una legge vecchia di 35 anni, adeguandola alla mutata realtà sociale ed economica del paese.

Debbo rispondere all'onorevole Ciacci che l'albo è un'aspirazione oltremodo sentita da parte di tutti gli autotrasportatori. Tutte le organizzazioni sindacali presenti in quelle innumerevoli riunioni che ho avuto l'onore e l'onere di presiedere hanno sottolineato la necessità di questo strumento, che non tende a creare una casta o una corporazione, ma a dare un tipo di autodisciplina e di autocontrollo agli autotrasportatori, responsabilizzandoli, in modo che si rendano conto anche loro di come la materia va valutata e regolamentata per combattere il triste fenomeno dell'abusivismo, che colpisce chi è in regola con la legge e rispetta i regolamenti.

Nel sottolineare l'importanza della legge, aggiungo che è intenzione del ministro dei trasporti di presentare alla prossima riunione del Consiglio dei ministri il provvedimento riguardante i pesi e le misure, così come sarà nostra cura seguire questo provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, perché al più presto possa giungere all'approvazione definitiva. È infatti un provvedimento importante che non interessa solo gli autotrasportatori, ma tutta la collettività.

Nel ringraziare nuovamente i componenti della Commissione, mi auguro che la nostra approvazione porti nuovamente la tranquillità in un settore tanto importante per tutta l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Ferdinando, Marzotto Caotorta, Dal Maso e Marino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,

considerato che, con l'approvazione del disegno di legge n. 1167 riguardante l'autotrasporto merci, gli uffici della direzione generale MCTC esigono un congruo potenziamento, soprattutto con riferimento a quelli periferici,

invita il Governo

a prendere, quanto prima, i conseguenti provvedimenti per l'adeguamento degli organici della direzione generale MCTC e a dotare gli uffici interessati di attrezzature moderne ed idonee.

(0/1167/1/10)

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Lo accetto.

RUSSO FERDINANDO Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guglielmino, Carri, Ciacci, Ceravolo, Pani, Baldassari e Skerk hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,

impegna il Governo

ad assicurare che le disposizioni stabilite all'articolo 14 (numeri 2 e 7) e all'articolo 23 (numeri 1 e 2 del disegno di legge n. 1167) si intendono estese anche ai lavoratori autonomi soci di cooperative o di organismi che operano a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602

(0/1167/7/10)

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Lo accetto.

GUGLIELMINO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Ferdinando ha presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,

impegna il Governo

nella fase di emanazione delle norme relative all'albo degli autotrasportatori e alla disciplina degli autotrasportatori di cose, ad estendere ai lavoratori autonomi soci di cooperative gli stessi benefici previsti per gli artigiani.

(0/1167/6/10)

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Lo accetto.

RUSSO FERDINANDO. Non insisto per la votazione.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guglielmino, Carri, Korach, Ciacci, Baldassari, Fioriello, Foscarini, Scipioni, Ceravolo, Pani, Ballarin e Skerk hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,
in considerazione delle gravi condizioni nelle quali sono costretti ad operare gli autotrasportatori italiani,

impegna il Governo

ad emanare quanto prima provvedimenti tendenti a:

- 1) ridurre per l'autotrasporto il costo dei carburanti;
- 2) assicurare in via prioritaria agli autotrasportatori i rifornimenti di carburanti;
- 3) assicurare agli autotrasportatori la possibilità di circolare nei giorni festivi.

Tutto ciò allo scopo di garantire nel paese il più ampio trasporto delle merci, senza alterarne il costo.

(0/1167/5/10)

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Per quanto riguarda la riduzione del costo dei carburanti non posso accogliere la richiesta; vi sono anche altre categorie che richiedono la stessa facilitazione. Pertanto, tutta la questione sarà esaminata da un'apposita commissione. Per quanto concerne il secondo punto, posso dire che ci stiamo dando da fare. Per quanto concerne il punto 3, le norme sono state già esaminate. Quindi, non posso accogliere il primo punto, e posso invece accettare come raccomandazione il punto 2).

GUGLIELMINO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Korach, Carri, Ciacci, Pani, Fioriello, Guglielmino, Ceravolo, Scipioni, Skerk e Foscarini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,

tenuto conto del pratico blocco delle autorizzazioni del trasporto per conto terzi in vigore da anni, che ha provocato uno sviluppo precario ed antieconomico dell'uso di automezzi di portata inferiore ai 50 quintali e di automezzi per trasporti speciali non utilizzati per la loro destinazione specifica,

impegna il Governo

ad emanare, in sede di regolamenti di esecuzione del disegno di legge n. 1167, dispo-

sizioni transitorie per una sistemazione definitiva degli autotrasportatori operanti con i mezzi predetti.

(0/1167/4/10)

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Non posso accoglierlo; stiamo per votare una legge e non possiamo pensare subito ad una disposizione transitoria.

KORACH. Dobbiamo tener presente che vi è una situazione pregressa che merita attenzione, e soprattutto nel rilascio delle licenze, che deve essere considerata. Non chiediamo nulla di particolare: soltanto che il Governo, nell'emanazione della regolamentazione, tenga conto della situazione.

LOMBARDI GIOVANNI, Relatore. Mi rendo conto che la situazione, in seguito alla legge del 1935 e ai decreti successivi, ha creato un succedersi di sanatorie. Dobbiamo certo rivedere una situazione del genere, ed il Ministro deve farsi carico di provvedere in merito.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Con questo spirito, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

KORACH. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carri, Ciacci, Ceravolo, Scipioni, Korach, Pani e Fioriello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente,

considerate le difficoltà nelle quali sono costretti ad operare gli autotrasportatori italiani a causa dei limiti di peso trasportabile previsti dalla legislazione nazionale a confronto di quella degli altri paesi d'Europa,

impegna il Governo:

- 1) a fare rispettare le norme nazionali in vigore anche agli autotrasportatori di altri paesi che operano nel territorio italiano;
- 2) a sollecitare la rapida emanazione, da parte degli organi della CEE, di disposizioni che stabiliscano una parificazione delle dimensioni e del carico utile trasportabile su tutti i mezzi in circolazione nell'area europea.

(0/1167/3/10)

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Posso accogliere soltanto il secondo punto, che riguarda le norme CEE circa le disposizioni generali che riguardano tutti i paesi aderenti. Per quanto riguarda i pesi e le misure, assumo l'impegno di presentare quanto prima il disegno di legge inerente. Accolgo, quindi, come raccomandazione, il secondo punto dell'ordine del giorno.

CARRI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baghino e Galasso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione permanente
impegna il Governo

ad assumere con urgenza le iniziative indispensabili a far sì che vengano rispettate le norme previste dalle leggi italiane anche dagli autotrasportatori stranieri che operano in territorio italiano.

Impegna altresì il Governo ad assumere norme di adeguamento che pongano gli autotrasportatori italiani in condizioni di parità con gli autotrasportatori stranieri, con particolare riferimento all'ambito del Mercato comune europeo.

(0/1167/2/10)

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Lo accolgo come raccomandazione.

BAGHINO. Non insistiamo per la votazione.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgere la relazione.

MERLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento integra i decreti delegati nn. 1077 e 1079 del 28 dicembre 1970, concernenti il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e i nuovi stipendi,

paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. Nell'applicazione di tali decreti sono state riscontrate delle anomalie per quanto attiene all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alle quali ci si propone di porre rimedio con questo disegno di legge. Sul provvedimento ha inciso anche l'esodo e i sindacati hanno formulato delle proposte integrative per quanto riguarda il personale di concetto e quello della carriera direttiva.

È opportuno quindi nominare un gruppo informale di lavoro che esamini attentamente e partitamente il disegno di legge, che è piuttosto complesso. In merito ho raccolto una larga documentazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BAGHINO. Suggestisco di tenere la riunione di tale gruppo di lavoro al termine della seduta dell'Assemblea, tanto più che manca il parere della V Commissione bilancio e vi sono osservazioni dei sindacati riguardanti molti articoli. Diversamente, ho l'impressione che succeda quello che sta accadendo per il provvedimento riguardante gli autotrasportatori, per il quale, dopo l'esame da parte del gruppo di lavoro, abbiamo dovuto ricominciare tutto daccapo.

CARRI. Le proposte di modifica sono numerose: se si potesse cominciare nel primo pomeriggio, sarebbe meglio. Il tempo a disposizione è poco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro per la formulazione degli articoli del provvedimento.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte di tale gruppo di lavoro, oltre al relatore, i deputati Carri, Korach, Baghino, Becciu, Marzotto Caotorta, Russo Ferdinando, Venturini, Bogi, Alessandrini e Poli.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il gruppo di lavoro è convocato per le ore 15 di oggi.

(Così rimane stabilito).

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie (Approvato dal Senato) (2568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie », già approvato dal Senato nella seduta del 28 novembre 1973.

L'onorevole Canestrari ha facoltà di svolgere la relazione.

CANESTRARI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2568, che modifica l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie, trasmessoci dal Senato in data 4 dicembre ultimo scorso, viene ora sottoposto alla nostra approvazione.

Com'è noto, con la legge 24 dicembre 1969, n. 975, lo Stato ha provveduto a sistemare alcune partite contabili relative ad esercizi finanziari pregressi e concernenti spese impegnate in eccedenza ai relativi stanziamenti di bilancio, per un ammontare complessivo di oltre 80 miliardi, il cui finanziamento è stato ripartito in diversi esercizi finanziari, dal 1969 al 1975.

In particolare, con l'articolo 5 della citata legge si è inteso provvedere alla determinazione, in lire 47,8 miliardi, del credito maturato a tutto il 31 dicembre 1967 delle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale, derivante dalle: a) revisioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600; b) dalle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi fino al 30 giugno 1962, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 600 del 2 giugno 1962.

Per maggior chiarezza, va precisato che la citata legge n. 600 sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale prevede: a) all'articolo 7, revisioni della convenzione per esigenze di traffico o di pubblico interesse, per modifiche dell'elenco delle linee, per immissione in servizio di nuove navi, nonché per lavori di trasformazione ed ammodernamento di navi; all'articolo 8, revisioni biennali della sovvenzione, in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti, nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie

per riclassifica delle navi; b) all'articolo 14, l'accertamento e la definizione di tutte le partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi, svolto in base al precedente regime del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081.

La somma sopraindicata di lire 47,8 miliardi, da assegnarsi alle società di preminente interesse nazionale con ripartizioni annuali del Ministero del tesoro dal 1969 al 1971, è peraltro risultata inutilizzata quanto a lire 24,5 miliardi.

Nel frattempo, infatti, lo Stato ha disposto nel suo bilancio annuale, a favore delle società di navigazione del gruppo FINMARE, stanziamenti che, seppure inferiori all'effettivo fabbisogno globale di sovvenzione, sono risultati talvolta superiori alla quota di sovvenzione pagabile, in quanto derivante da atti (convenzioni base, convenzioni aggiuntive, revisioni biennali) formalmente perfezionati.

Nella situazione esposta, in cui la copertura di debiti per sovvenzioni arretrate veniva dilazionata nel tempo (per la sopraccennata gradualità nell'assegnazione della somma spettante di lire 47,8 miliardi), con conseguente rinvio di pagamenti, risultava impossibile utilizzare integralmente gli stanziamenti ordinari per il pagamento delle sovvenzioni correnti. Pertanto, si è reso opportuno attingere agli stanziamenti ordinari, che si rendevano via via disponibili, per il pagamento di quote di sovvenzione arretrate fino al 31 dicembre 1967, anziché delle sovvenzioni correnti.

Risultavano in tal modo esauriti i crediti delle società di navigazione verso lo Stato a tutto il predetto termine del 31 dicembre 1967, mentre venivano a formarsi analoghe posizioni creditorie per gli esercizi successivi, la cui copertura non era consentita dall'insufficiente entità degli stanziamenti disposti annualmente nel bilancio dello Stato.

A questo punto potrà risultare evidente il motivo che ha indotto il ministro del tesoro, di concerto con i ministri del bilancio e della marina mercantile, a proporre il presente disegno di legge, il cui articolo unico ha lo scopo di consentire, con l'estensione al 31 dicembre 1970 del termine del 31 dicembre 1967, l'utilizzo, altrimenti impossibile, della somma di lire 24,5 miliardi, residuati dagli stanziamenti a suo tempo disposti dalla citata legge n. 975 del 24 dicembre 1969, per la liquidazione di ulteriori crediti arretrati delle società di navigazione del gruppo Finmare.

Per quanto riferito, chiedo l'approvazione del presente disegno di legge

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CERAVOLO. Onorevoli colleghi, non abbiamo niente in contrario all'approvazione del provvedimento, però il modo di procedere del Governo non è del tutto corretto. E infatti proposta una destinazione di spese abbastanza consistenti, con una serie di motivazioni illustrate dall'onorevole Canestrari, senza però che tali spese siano state specificate. Il Governo o il relatore dovrebbero fornire una documentazione sui motivi di tali spese, le nuove linee, e via dicendo. Occorre consentire ai parlamentari che debbono approvare un provvedimento recante stanziamenti tanto consistenti di esprimere il loro voto in modo corretto, *ex informata conscientia*.

Per queste ragioni, chiedo che la discussione venga rinviata a domani, in modo da poter esaminare i dati necessari e votare con serietà il provvedimento. Tutto ciò che è stato illustrato nella relazione dovrebbe essere documentato con un minimo di indicazioni, per sapere che cosa succede nella FINMARE.

CANESTRARI. *Relatore.* Mi rendo conto delle esigenze sottolineate dall'onorevole Ceravolo, però credo che questi elementi siano stati già forniti al Senato, dove il disegno di legge è stato già esaminato e approvato.

Vorrei far presente l'urgenza dell'approvazione definitiva: se questa dovesse intervenire oltre il 31 dicembre 1973, le società di navigazione del gruppo FINMARE dovrebbero attingere al credito bancario, esponendosi al pagamento dei relativi interessi.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Vista l'urgenza, propongo l'approvazione immediata del disegno di legge, salvo far pervenire alla Commissione tutta la documentazione che è stata richiesta dall'onorevole Ceravolo. Al Senato, comunque, si è svolto un approfondito esame dei temi sollevati. Mi riservo di interpellare il ministro competente e di farmi dare tutti i chiarimenti richiesti. Data l'urgenza, rinnovo a richiesta di passare all'approvazione del disegno di legge.

BAGHINO. Questi dati — se ricordo bene — risultano dal dibattito che c'è stato al Senato e quindi sono facilmente reperibili nel nostro archivio. Noi siamo per l'approvazione immediata del provvedimento, che non potremmo modificare, in quanto si tratta di regolazioni finanziarie concernenti il passato.

Potremmo anche non procedere a queste regolazioni, ma siccome facciamo un'opposizione ragionata e costruttiva, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge.

CERAVOLO. Si potrebbe procedere all'approvazione nella seduta di domani, tanto più che i dati sono stati forniti al Senato e sono a disposizione. È chiaro che probabilmente potremo evitare di fare una discussione, essendo favorevoli alle spese già effettuate, e votare il provvedimento insieme agli altri.

Diversamente, preannuncio l'astensione del gruppo comunista.

MARZOTTO CAOTORTA. Domani mattina abbiamo un ordine del giorno molto nutrito. Gli elementi necessari sono stati illustrati dal relatore, per cui chiedo al collega Ceravolo di non insistere sulla sua richiesta.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione sia favorevole all'approvazione immediata del provvedimento, con l'impegno del Governo e del relatore di fornire tutti gli elementi richiesti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.
Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, è aggiunto il seguente comma:

« Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, numero 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di lire 47.857.530.548 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie » (*Approvato dal Senato*) (2568):

Presenti	29
Votanti	18
Astenuti	11
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada » (1167):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	18
Voti contrari	11

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Baghino, Baldassari, Ballarin, Becciu, Bisaglia, Canestrari, Carri, Cattella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Di Leo, Fioriello, Foscarini, Galasso, Korach, Lombardi Giovanni, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pani, Piccinelli, Poli, Pumilia, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk e Volpe.

Si sono astenuti dalla votazione sul disegno di legge n. 2568:

Baldassari, Ballarin, Carri, Ceravolo, Ciacci, Fioriello, Foscarini, Korach, Pani, Scipioni e Skerk.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO